

DIRETTIVA 94/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1994

sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189.B del trattato ⁽⁴⁾,

considerando che le differenze fra le legislazioni nazionali relative agli edulcoranti e alle condizioni di impiego degli stessi ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e che esse possono creare condizioni di concorrenza sleale;

considerando che l'obiettivo fondamentale di ogni normativa sugli edulcoranti e sulle loro condizioni di impiego deve risiedere nella protezione e informazione del consumatore;

considerando che, sulla base delle più recenti informazioni scientifiche e tossicologiche, tali sostanze devono essere permesse soltanto per determinati prodotti alimentari ed in determinate condizioni d'impiego;

considerando che la presente direttiva non incide sulle regole relative a funzioni non connesse con le proprietà edulcoranti delle sostanze da essa contemplate;

considerando che l'impiego di edulcoranti in sostituzione dello zucchero è giustificato per la fabbricazione di prodotti alimentari a basso contenuto calorico, di alimenti non cariogeni o di alimenti senza zuccheri aggiunti,

nonché per prolungare la durata di conservazione mediante la sostituzione dello zucchero, e per la produzione di alimenti dietetici,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi all'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.

2. La presente direttiva riguarda gli additivi alimentari, in appresso denominati «edulcoranti», utilizzati:

- per conferire un sapore dolce agli alimenti
- come edulcoranti da tavola.

3. Ai fini della presente direttiva le espressioni «senza zuccheri aggiunti» e «a ridotto contenuto calorico» che figurano nella colonna III dell'allegato sono così definite:

- «senza zuccheri aggiunti»: senza aggiunta di monosaccaridi o di bisaccaridi né di qualsiasi prodotto utilizzato per il suo potere edulcorante;
- «a ridotto contenuto calorico»: con contenuto calorico ridotto di almeno il 30% rispetto all'alimento originario o a un prodotto analogo.

4. La presente direttiva non riguarda i prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti.

Articolo 2

1. Soltanto gli edulcoranti elencati in allegato possono essere immessi sul mercato:

- per la vendita al consumatore finale, o
- per l'impiego nella fabbricazione di alimenti.

2. Gli edulcoranti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, possono essere usati esclusivamente nella fabbricazione degli alimenti elencati nell'allegato e alle condizioni ivi specificate.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 94/34/CE (vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 206 del 13. 8. 1992, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 29 ottobre 1993 (GU n. C 305 del 23. 11. 1993) confermato il 2 dicembre 1993 (GU n. C 342 del 20. 12. 1993), posizione comune del Consiglio dell'11 novembre 1993 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 (GU n. C 91 del 28. 3. 1994, pag. 81).